

Codice A1617A

D.D. 23 maggio 2025, n. 378

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Istanza di Autorizzazione di interventi sottoposti a vincolo idrogeologico per la "Realizzazione della pista pastorale di accesso all'Alpe Pianello", finanziata con il PSP-CSR 2023-27- Intervento SRD08, Azione 1 "Viabilità Silvo-Pastorale per l'accesso e la gestione degli Alpeggi" - Bando 1/2023. - Richiedente: Comune di Rimella (P. IVA 01617090020).



ATTO DD 378/A1617A/2025

DEL 23/05/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Istanza di Autorizzazione di interventi sottoposti a vincolo idrogeologico per la "Realizzazione della pista pastorale di accesso all'Alpe Pianello", finanziata con il PSP-CSR 2023-27- Intervento SRD08, Azione 1 "Viabilità Silvo-Pastorale per l'accesso e la gestione degli Alpeggi" - Bando 1/2023. - Richiedente: Comune di Rimella (P. IVA 01617090020).

Visti:

- l'istanza di autorizzazione trasmessa dal Comune di Rimella in data 11/09/2024 con Prot. n.1095, pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Nord in data 16/09/2024 prot. n. 155395, per il progetto di "Realizzazione di pista pastorale di accesso all'Alpe Pianello", finanziato con il PSR 2023-27- Intervento SRD08, Azione 1 "Viabilità Silvo-Pastorale per l'accesso e la gestione degli Alpeggi" - Bando 1/2023, su superfici di cui al foglio 23, part. 2, al foglio 25, part. 1, del N.C.T di Rimella (VC);
- la nota prot. n. 158261 del 20/09/2024 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 158260 del 20/09/2024 di richiesta del parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;
- la nota prot. n. 158260 del 20/09/2024 del Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella di segnalazione dell'impossibilità di effettuare le valutazioni richieste al fine del rilascio del parere geologico di competenza a causa di incompletezza documentale;
- le integrazioni trasmesse dal richiedente in data 28/10/2024 con nota prot. n. 182196 e in data

12/12/24 con nota prot. n. 210689;

- la nota prot. n. 5025 del 14/01/2025 del Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella di richiesta ulteriore documentazione integrativa al fine del rilascio del parere geologico di competenza;

- la nota prot.6754 del 17/01/2025 del Settore Tecnico Piemonte Nord di richiesta integrazioni;

- le integrazioni trasmesse dal Comune di Rimella in data 27/01/2025 con nota prot. n.12360.

Preso atto:

- del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 21/05/2025 con nota prot. n. 78065 e conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione.

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e ai sopralluoghi effettuati finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al NCT del Comune di Rimella (VC) ai seguenti fogli:

- Foglio 23 particella 2;

- Foglio 25 particella 1;

- la superficie complessiva interessata è di circa di 5.475 m², non boscata, con una movimentazione di terra pari a circa 7.038 m³.

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi opera finanziata con il PSP-CSR 2023-27- Intervento SRD08, Azione 1 "Viabilità Silvo-Pastorale per l'accesso e la gestione degli Alpeggi" - Bando 1/2023, e di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Si deroga dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9 della l.r. 45/1989 o al versamento del corrispettivo, in quanto l'intervento ricade nel caso di esclusione previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo, trattandosi di un'opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Rimella per il progetto di "Realizzazione di pista pastorale di accesso all'Alpe Pianello", finanziato con il PSP-CSR 2023-27- Intervento SRD08, Azione 1 "Viabilità Silvo-Pastorale per l'accesso e la gestione degli Alpeggi" - Bando 1/2023, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore regionale

Tecnico Regionale Biella Vercelli prot. n. 78065 in data 21/05/2025 che si riportano integralmente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Rimella per il progetto di "Realizzazione di pista pastorale di accesso all'Alpe Pianello", finanziato con il PSP-CSR 2023-27- Intervento SRD08, Azione 1 "Viabilità Silvo-Pastorale per l'accesso e la gestione degli Alpeggi" - Bando 1/2023, su superfici di cui al foglio 23, part. 2, al foglio 25, part. 1, del N.C.T di Rimella (VC) subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli in data 21/05/2025 che si riportano di seguito integralmente:

- 1) i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018;
- 2) in corso d'opera dovrà essere verificata la stabilità di tutti i pendii, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- 3) occorrerà attenersi a quanto contenuto negli elaborati "Relazione Geologica e di caratterizzazione geotecnica e sismica", datata settembre 2024, a firma del dott. geol. Alberto Strona, e "Verifiche geotecniche e strutturali", datata 10/12/2024, a firma dell'ing. Antonio De Maglie, come successivamente perfezionata ed acquisita dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli con protocollo regionale n. 22810 in data 19/05/2025;
- 4) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sui pendii;
- 5) i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo; il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili ed il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;
- 6) qualora, in corso d'opera, si verificassero movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto oggetto di autorizzazione e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnici del caso da parte del professionista incaricato atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase costruttiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nel progetto presentato dovrà essere comunicata al progettista di riferimento, per le rispettive competenze, il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi opera finanziata con il PSP-CSR 2023-27- Intervento SRD08, Azione 1 "Viabilità Silvo-Pastorale per l'accesso e la gestione degli Alpeggi" - Bando 1/2023, e di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Si deroga dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9 della l.r. 45/1989 o al versamento del corrispettivo, in quanto l'intervento ricade nel caso di esclusione previsto dal comma 4, lettera a), dello stesso articolo, trattandosi di un'opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:

- a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
- b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
- c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il

termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro